

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4322 del 05/08/2024
Oggetto	Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la Zincatura Bravi S.r.l., con sede legale ed impianto in Via Righi n. 11 in Comune di Forlì.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4507 del 05/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-octies - Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la Zincatura Bravi S.r.l., con sede legale ed impianto in Via Righi n. 11 in Comune di Forlì.**

## LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- il D.Lgs n. 102 del 30/07/2020 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- la Delibera RER n. 14471 "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art. 271, comma 7 bis del D.lgs 152/06)

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale n. 280 del 09/07/2013 prot. gen. n. 103036/2013 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Zincatura Bravi S.r.l. con sede legale e stabilimento in Via Augusto Righi n. 11 in Comune di Forlì per la prosecuzione dell'attività di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis: *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>*;

Dato atto che l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al comma 1 dispone che l'Autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;

Richiamato l'articolo 29-octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede che:

*"Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

*a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*

*b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione."*

Precisato che l'AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n. 280 del 09/07/2013 prot. gen. n. 103036/2013 aveva scadenza 09/07/2023, in relazione all'estensione della validità decennale dell'AIA, così come previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 215 del 04/06/2014;

Richiamato l'ultimo punto elenco del punto 6 della Delibera di Giunta Provinciale n. 280 del 09/07/2013 che prevede quanto di seguito riportato: *"almeno sei mesi prima della scadenza il*

*gestore deve inviare alla Provincia di Forlì-Cesena una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29 ter comma 1 del Dlgs 152/06 e smi. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione integrata ambientale”;*

Precisato che la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2110 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi, non è applicabile all'attività in esame, pertanto la domanda di Rinnovo non prevede il Riesame di AIA;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies suddetto, la Zincatura Bravi S.r.l. in data 29/12/2022 ha presentato una domanda di Rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto sito in Via Righi n. 11 in Comune di Forlì attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita con PG/2022/213252 del 29/12/2022;

Considerato che questo SAC ha effettuato una prima istruttoria sul tale documentazione di Rinnovo al fine di verificare la completezza della stessa e, con nota PG/2023/3502 del 10/01/2023, ha comunicato che la verifica di completezza ha dato esito negativo, pertanto ha chiesto alla Zincatura Bravi S.r.l. di caricare nuovamente sul Portale IPPC-AIA tutta la documentazione, comprensiva degli elaborati mancanti sopra riportati, entro i 30 giorni successivi;

Visto che, con PG/2023/5096 del 12/01/2023, la Zincatura Bravi S.r.l. ha inviato a questo SAC una nota riguardante una “anomalia degli scarichi idrici”;

Vista la relazione inviata dal Servizio Territoriale di Arpa (PG/2023/13907 del 25/01/2023), avente come oggetto “Ditta Zincatura Bravi srl - Segnalazione di inosservanza agli obblighi normativi e proposta di diffida ai sensi dell'art dell'art. 29, undecies, comma 2, Parte II del D.Lgs 152/ 06 e s.m.i.”;

Richiamate tutte le comunicazioni pervenute da parte della ditta in merito all'adempimento dei p.ti della diffida in oggetto, che sono state da questo SAC trasmesse agli Enti;

Considerato che questo SAC, sulla base della relazione inviata dal Servizio Territoriale di Arpa, ha emesso nei confronti della Zincatura Bravi S.r.l. la diffida PG/2023/14800 del 26/01/2023, poi prorogata con due atti successivi di cui al PG/2023/66677 del 17/04/2023 e al PG/2023/92910 del 25/05/2023;

Specificato pertanto che la diffida è stata emanata nel periodo di tempo successivo alla comunicazione di verifica di completezza negativa;

Precisato altresì che, in seguito all'invio di documentazione da parte della ditta in relazione all'atto di diffida, questo SAC ha comunicato agli Enti che i livelli di contaminazione rilevati nelle acque sotterranee afferenti al sito in oggetto sono risultati superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite nella Tab. 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06;

Dato atto che per la Zincatura Bravi S.r.l. è in corso il procedimento di bonifica relativo alla situazione di potenziale contaminazione rilevata ad opera dei parametri “ferro”, “manganese” e “nicel” a carico della matrice “acque sotterranee” afferente alla sede legale e all'impianto siti in Via Augusto Righi, 11 - Forlì;

Precisato che, con nota PG/2024/211520 del 13/12/2023, questo SAC, sulla base della documentazione acquisita dalla ditta e delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 06/12/2023 dagli U.P.G di questa Agenzia presso la Zincatura Bravi S.r.l., ha comunicato alla ditta di ritenere completamente ottemperata la diffida PG/2023/14800 del 26/01/2023, poi prorogata con i due atti successivi di cui al PG/2023/66677 del 17/04/2023 e al PG/2023/92910 del 25/05/2023;

Considerato che, la Zincatura Bravi S.r.l., in data 19/05/2023, ha presentato nuovamente una domanda di Rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita con PG/2023/88882 del 22/05/2023;

Dato atto che la domanda di Rinnovo non comprende modifiche oltre a quelle apportate in seguito a quanto disposto dalla diffida PG/2023/14800 del 26/01/2023;

Precisato che la pratica di Rinnovo di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2023/93267 del 29/05/2023 questo SAC ha comunicato agli Enti ed alla Zincatura Bravi S.r.l. l'esito positivo della verifica di completezza della documentazione presentata ed ha chiesto al SUAP del Comune di Forlì di dare avvio al procedimento di Rinnovo di AIA e di provvedere alla pubblicazione nel BURERT dell'annuncio di tale avvio;
- con nota PG/2023/93703 del 29/05/2023 questo SAC ha chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia di effettuare l'istruttoria sul procedimento di Rinnovo di AIA della Zincatura Bravi S.r.l.;
- con nota PG/2023/160212 del 21/09/2023 lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Forlì, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i. nonché la data di pubblicazione dell'annuncio sul BURERT;
- con nota PG/2023/161014 del 22/09/2023 questo SAC ha indetto la conferenza dei servizi;
- con nota PG/2023/176454 del 17/10/2023 HERA S.p.a ha inviato una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2023/188915 del 07/11/2023 il Comune di Forlì ha inviato il proprio parere favorevole riguardo all'elaborato 3C - PLANIMETRIA DELLE SORGENTI DI RUMORE aggiornato al 05/05/2023 e riguardo alla documentazione previsionale di impatto acustico presentati dalla ditta nella documentazione allegata alla domanda di Rinnovo di AIA; parere favorevole subordinatamente alle seguenti condizioni: *il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;*
- con nota PG/2023/198016 del 22/11/2023 è stata convocata in data 01/12/2023 una riunione della conferenza dei Servizi, per l'esame della domanda di Rinnovo di AIA presentata dalla ditta e per l'acquisizione di eventuali richieste integrazioni da parte degli enti convocati;
- con nota PG/2023/204788 del 01/12/2023 il Comune di Forlì ha inviato una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2023/205978 del 04/12/2023 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2023/206786 del 05/12/2023 questo SAC ha inviato alla ditta una richiesta integrazioni;
- con PG/2024/39623 del 29/02/2024 sono state acquisite le integrazioni richieste che la ditta ha provveduto a caricare sul Portale IPPC-AIA;
- con nota PG/2024/40311 del 29/02/2024 questo SAC ha informato gli enti che la ditta ha provveduto a caricare sul Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste, acquisite con PG/2024/39623 del 29/02/2024;
- con nota PG/2024/48644 del 13/03/2024 l'Azienda USL della Romagna - sede di Forlì ha inviato il parere in merito alla classificazione industria insalubre, di cui si riporta un estratto:  
*“si comunica che l'attività sopraindicata è inserita nel predetto elenco al n. 12 gruppo C delle industrie insalubri di PRIMA Classe. Pertanto, tenuto conto di quanto indicato nel regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 2016 c. 5, la collocazione in un contesto territoriale misto con presenza di edifici residenziali deve prevedere idonee misure di mitigazione e accorgimenti tecnici al fine di ridurre l'impatto sanitario degli inquinanti emessi dall'attività sulla popolazione.”*
- con PG/2024/84512 del 08/05/2024 questo SAC ha convocato una seduta della conferenza dei Servizi per il giorno 16/05/2024, finalizzata alla valutazione della bozza di AIA;
- con nota PG/2024/88409 del 14/05/2024 HERA S.p.a ha inviato parere favorevole con prescrizioni;

- con PG/2024/91095 del 17/05/2024 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il rapporto istruttorio in merito alla domanda di Rinnovo di AIA della ditta in oggetto, comprensivo del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo;
- con PG/2024/101748 del 03/06/2024 questo SAC, sulla base di quanto stabilito dalla conferenza dei servizi del 16/05/2024, ha inviato alla ditta la bozza di AIA, rimanendo in attesa per eventuali osservazioni nei successivi trenta giorni;
- con PG/2024/116624 del 25/06/2024 la ditta ha inviato osservazioni alla bozza di AIA;
- con PG/2024/117229 del 26/06/2024 questo SAC ha inviato agli enti le osservazioni alla bozza di AIA pervenute dalla ditta;
- con PG/2024/134538 del 23/07/2024 questo SAC ha inviato alla ditta la richiesta di autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Zincatura Bravi S.r.l. sottoposti a verifica antimafia;
- con PG/2024/135683 del 24/07/2024 la ditta ha inviato le autocertificazioni richieste di cui sopra;
- con PG/2024/140116 del 31/07/2024 il Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica ha inviato a questo SAC la Determinazione n. 2283 del 30/07/2024 "CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE ZINCATURA BRAVI S.R.L. CON SEDE IN FORLÌ VIA RIGHI, 11", di cui si riporta un estratto:

determina:

- *di classificare l'attività produttiva della ZINCATURA BRAVI S.R.L. con sede in Forlì Via Righi 11 – C.F./P.IVA 02248720407 al punto n. 12 gruppo C delle industrie insalubri di PRIMA classe di cui al Decreto Ministeriale del 5 Settembre 1994;*
- *di sottoporre la stessa alle seguenti cautele e/o prescrizioni: adottare accorgimenti tecnici e gestionali, idonee misure di mitigazione nonché piani di monitoraggio al fine di ridurre l'impatto sanitario degli inquinanti emessi dall'attività sulla popolazione, come indicato nella determinazione di rinnovo dell'AIA che a breve verrà emessa da ARPAE Forlì-Cesena;*

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Rinnovo dell'AIA la ditta proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a € 4.050,00; rilevato che durante l'istruttoria è emerso che l'importo da corrispondersi da parte della ditta è pari a € 4.325,00, pertanto la ditta è tenuta a versare entro trenta giorni dal rilascio del presente atto la quota residua dovuta, pari a € 275,00;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Zincatura Bravi S.r.l., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 06/06/2024, acquisita al PR\_FCUTG\_Ingresso\_0047203\_20240606, in merito alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

*“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*

*“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”*

Acquisite in data 24/07/2024 (prot. n. PG/2024/135683), le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Zincatura Bravi S.r.l. sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che i tempi del procedimento sono stati sospesi dal 01/05/2023 al 31/08/2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 61/2023);

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 19/07/2024, di provvedere al Rinnovo dell'AIA, per lo stabilimento in questione;

Precisato che la durata della presente AIA è pari a 10 anni;

Richiamato il comma 3 dell'art.3 del D.Lgs 102/2020 che prevede per i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs 102/2020 in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la presentazione di una domanda di autorizzazione, al fine dell'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;

Precisato che l'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020 può essere previsto nelle domande di Rinnovo di Riesame dell'AIA presentate prima del 01/01/2025;

Precisato che in corso di istruttoria si è provveduto a valutare l'adeguamento dell'installazione a quanto previsto dall'art. 271, comma 7 bis del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020, che prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

## DETERMINA

1. di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Zincatura Bravi S.r.l. con sede legale e stabilimento in Via Augusto Righi n. 11 in Comune di Forlì per la prosecuzione dell'attività di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis: *Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>*;
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato A alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal Gestore con nota di cui al PG/2024/116624 del 25/06/2024;
4. di **dare atto** che l'istruttoria di Rinnovo svolta sostituisce l'obbligo per la Zincatura Bravi S.r.l. di presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell' art. 271, comma 7 bis del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;
5. di **dare atto** che la Zincatura Bravi S.r.l. ha adempiuto a quanto previsto dalla prescrizione dell'art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;
6. di **revocare** i seguenti atti già in possesso della ditta:
  - D.G.P n. 280 del 09/07/2013 del 09/07/2013;
  - D.G.P n. 215 del 04/06/2014;
  - D.G.P n.3579 del 28/09/2016;
  - DET-AMB-2017-213 del 17/01/2017;
  - DET-AMB-2018-1878 del 17/04/2018;
  - DET-AMB-2018-3042 del 18/06/2018;
  - DET-AMB-2022-5203 del 11/10/2022;
  - DET-AMB-2023-4732 del 18/09/2023;
  - DET-AMB-2024-122 del 11/01/2024;
7. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
  - 7.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
    - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
    - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
  - 7.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - 7.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
  - 7.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni

necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;

- 7.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
8. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 8.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A: "Le condizioni dell'A.I.A.";
- 8.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 8.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 8.4. il Gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- 8.5. ai sensi dell'art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, **ogni cinque anni**, il Gestore dovrà inviare una Relazione all'autorità competente, con la quale analizza la disponibilità di alternative alle sostanze e miscele utilizzate nel proprio ciclo produttivo, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
9. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
10. di **precisare** che, sulla base della Relazione di cui al p.to 8.5, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06;
11. di **precisare** che, in caso di una modifica della classificazione delle sostanze o miscele utilizzate, il Gestore dovrà presentare, **entro tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell'art 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al p.to 8.5;
12. di **precisare** che in base alle risultanze del **procedimento di bonifica in corso**, questo SAC di Arpae procederà eventualmente ad aggiornare "Le condizioni dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato A al presente atto;

13. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
14. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
15. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae, entro trenta giorni dal rilascio del presente atto, la quota residua dovuta per l'istruttoria di rinnovo di AIA, pari a € 275,00;
16. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
17. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
18. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
19. di **fare salvi**:
  - la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
20. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
21. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlì, affinché provveda ad inoltrarlo alla Zincatura Bravi S.r.l.;
22. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlì, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
23. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad Hera S.p.A. nonché alla Zincatura Bravi S.r.l.;

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di  
Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**